Martedi' 24/03/2020

Accertamenti esecutivi: primi chiarimenti in merito al pagamento degli importi dovuti

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con la Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi - Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto "Cura Italia").
L'Agenzia precisa tra l'altro che, per gli avvisi di accertamento esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile.

Un esempio: per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio.

Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l'inizio del decorso del termine per ricorrere e del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione.

Un esempio: per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile.
Clicca qui per leggere il documento integrale.

https://www.agenziaentrate.gov.it